

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

---

***Scadenze e periodicità di invio dei modelli Intrastat***di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

**Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024**[Scopri di più](#)

Entro il prossimo **25.1.2024** devono essere **presentati i modelli Intrastat** relativi al mese di **dicembre 2023** e al **IV° trimestre 2023**, rispettivamente, dai soggetti passivi con **periodicità mensile** e con **periodicità trimestrale**. Ciò in quanto gli elenchi devono essere presentati **entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento**.

Ai fini della **verifica** della **periodicità** di invio da osservare, occorre avere riguardo separatamente agli elenchi **Intra-1**, da una parte, e agli elenchi **Intra-2**, dall'altra.

I modelli **Intra-1 bis** (cessione di beni) e **Intra-1 quater** (servizi resi) devono essere trasmessi, ai fini **fiscali**:

- con **cadenza trimestrale** dai soggetti passivi che hanno realizzato nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari **non superiore a 50.000 euro**;
- con **cadenza mensile** dai soggetti passivi che non ricadono nella fattispecie di cui al punto precedente.

Ai fini **statistici**, la compilazione e l'invio dei dati è obbligatorio in caso di realizzo, nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento, di un ammontare totale trimestrale di **cessioni intracomunitarie** di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari **superiore a 100.000 euro**.

In merito agli elenchi Intra-2, si deve, in primo luogo, ricordare che, con decorrenza dall'1.1.2022 **non** è più possibile presentare con **periodicità trimestrale** l'**Intra-2 bis** (acquisto beni) e l'**Intra-2 quater** (servizi ricevuti). Più in particolare, poi, si rappresenta che:

- i modelli **Intra-2 bis** devono essere trasmessi con **periodicità mensile** solo dai soggetti passivi che abbiano effettuato, nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di **acquisti** intracomunitari di beni **pari o superiore a**

**350.000 euro;**

- i modelli **Intra-2 quater** devono, invece, essere trasmessi con **periodicità mensile** dai soggetti passivi che abbiano ricevuto, nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento, prestazioni di **servizi** per un ammontare totale trimestrale **pari o superiore a 100.000 euro**.

Pertanto, nei casi di **mancato superamento** delle “soglie mensili” (< 350.000 euro o < 100.000 euro), gli elenchi Intra-2 **non devono essere presentati**.

Inoltre, in linea generale, nessun modello Intrastat deve essere presentato in **assenza di operazioni attive e passive** nel mese o trimestre di riferimento.

I soggetti passivi che **iniziano l'attività nel corso dell'anno** sono tenuti:

- con riferimento agli **elenchi Intra-1**, alla presentazione trimestrale fino al superamento della **soglia di 50.000 euro**. Resta ferma la possibilità di optare fin da subito per la presentazione mensile, laddove ciò meglio si concili, ad esempio, con i **processi amministrativi interni** aziendali e comunque sia ragionevolmente prevedibile un superamento della soglia in corso d'anno;
- con riferimento agli **elenchi Intra-2**, alla presentazione con periodicità mensile solo al superamento delle soglie di 350.000 euro o 100.000 euro **avendo riguardo alla singola categoria di operazioni**. Fintantoché i limiti per l'invio mensile non sono superati non è dovuta la presentazione dei modelli.

I soggetti passivi con periodicità trimestrale che **superano** la soglia prevista nel corso di un trimestre devono presentare l'Intrastat con periodicità mensile a partire dal **mese successivo in cui tale soglia è superata**. In tal caso, devono essere presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i **periodi mensili già trascorsi**. Tuttavia, al riguardo, alla luce dell'avvenuta **abolizione** della trasmissione trimestrale per gli Intra-2, va evidenziato che, al superamento della soglia, per tali elenchi l'invio dei dati dei periodi mensili già trascorsi dovrebbe ritenersi **non più necessario**.

Il superamento della soglia, anche in uno solo dei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento, determina l'obbligo di **mantenere la periodicità mensile per almeno 4 trimestri consecutivi** ([circolare n. 36/E/2010](#)).

È, infine, il caso di ricordare come la **verifica** del superamento delle diverse soglie vada effettuata **in modo separato per ciascuna delle 4 categoria di operazioni**. Le soglie, infatti, operano, in ogni caso, in maniera **indipendente** e il superamento della soglia per una singola categoria **non incide** sulla periodicità delle altre 3 categorie di operazioni (Provvedimento n. 194409/2017).